Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2016
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Decreto federale sul programma di legislatura 2015–2019

Disegno

del …

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale (Cost.)[1];
visto l'articolo 146 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002[2] sul Parlamento;
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 gennaio 2016[3],

decreta:

Sezione 1: Indirizzi politici del programma di legislatura

Art. 1

Nella legislatura 2015–2019 la politica della Confederazione si basa sugli indirizzi seguenti:

1. la Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità (sezione 2);
2. la Svizzera promuove la coesione nazionale e contribuisce a rafforzare la collaborazione internazionale (sezione 3);
3. la Svizzera si adopera per la sicurezza e agisce come partner affidabile nel contesto mondiale (sezione 4).

Sezione 2: Indirizzo politico 1: la Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità

Art. 2 Obiettivo 1: la Confederazione provvede all'equilibrio delle sue finanze e garantisce prestazioni statali efficaci

Per raggiungere l'obiettivo 1 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

1. adottare il messaggio concernente il programma di stabilizzazione 2017–2019;
2. adottare il messaggio concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021;

1 RS **101**
2 RS **171.10**
3 FF **2016** 909

3. attuare la Strategia svizzera di governo elettronico;
4. attuare, valutare e rinnovare la Strategia per il personale dell'Amministrazione federale 2016–2019.

Art. 3 Obiettivo 2: la Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività

Per raggiungere l'obiettivo 2 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

5. adottare il messaggio sulla modifica del Codice delle obbligazioni[4] (Diritto della società anonima);
6. adottare il messaggio concernente la promozione della piazza economica negli anni 2020–2023;
7. adottare il messaggio concernente la modifica della legge del 2 aprile 1908[5] sul contratto d'assicurazione;
8. adottare e attuare la strategia «Nuova politica di crescita»;
9. adottare il messaggio sull'eliminazione della penalizzazione fiscale del matrimonio e sul raggiungimento di soluzioni equilibrate nell'imposizione delle coppie sposate e della famiglia;
10. adottare il rapporto contenente una panoramica sull'evoluzione a medio termine della politica agricola (in adempimento di diversi interventi parlamentari[6]).

Art. 4 Obiettivo 3: la Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e garantisce alla sua economia l'accesso ai mercati internazionali

Per raggiungere l'obiettivo 3 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

11. adottare messaggi concernenti accordi di libero scambio;
12. adottare il messaggio concernente l'Accordo plurilaterale sul commercio dei servizi (TISA);
13. adottare il messaggio concernente l'accordo di Doha e i necessari adeguamenti di legge;
14. adottare il messaggio concernente un accordo con l'UE nel settore della sicurezza delle derrate alimentari;
15. definire la strategia per la prosecuzione degli attuali negoziati per un accordo di libero scambio (TTIP) tra l'UE e gli USA.

4 RS **220**
5 RS **221.229.1**
6 Postulati 14.3023, 14.3514, 14.3815, 14.3618, 14.3894, 14.3991 e 14.4046

Art. 5 Obiettivo 4: la Svizzera rinnova e sviluppa le proprie relazioni politiche ed economiche con l'UE

Per raggiungere l'obiettivo 4 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

16. ricercare con l'UE una soluzione concernente l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)[7];
17. adottare il messaggio concernente un accordo istituzionale tra la Svizzera e l'UE;
18. prendere la decisione di principio sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata.

Art. 6 Obiettivo 5: la Svizzera mantiene una posizione di spicco nei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione; il potenziale della manodopera indigena è sfruttato al meglio

Per raggiungere l'obiettivo 5 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

19. adottare il messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI) negli anni 2017–2020;
20. adottare il messaggio sul seguito della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori dell'educazione, della formazione professionale e della gioventù nonché sulla connessione internazionale della formazione svizzera fino al 2020;
21. adottare il messaggio sul seguito della partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell'UE nei settori della ricerca e dell'innovazione nonché sul collegamento in rete transnazionale della ricerca e dell'innovazione svizzere fino al 2020.

Art. 7 Obiettivo 6: la Svizzera si impegna affinché le infrastrutture di trasporto e di comunicazione rispondano ai bisogni, siano affidabili e dispongano di un finanziamento solido

Per raggiungere l'obiettivo 6 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

22. adottare il messaggio concernente il finanziamento dell'esercizio e del mantenimento della qualità dell'infrastruttura delle ferrovie (FFS e ferrovie private) negli anni 2017–2020;
23. adottare il messaggio concernente l'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (OIF);
24. adottare il messaggio concernente la riforma del traffico regionale viaggiatori;
25. adottare il messaggio relativo all'introduzione di un contrassegno autostradale elettronico (contrassegno elettronico);

7 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS **0.142.112.681**).

26. adottare la modifica della scheda di coordinamento del piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica per l'aeroporto di Zurigo (seconda tappa PSIA Zurigo);
27. aggiornare e attuare la Strategia per una società dell'informazione in Svizzera.

Art. 8 Obiettivo 7: la Svizzera fa un uso parsimonioso del suolo e delle risorse naturali e garantisce un approvvigionamento energetico a lungo termine

Per raggiungere l'obiettivo 7 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

28. adottare il messaggio concernente la modifica della legge del 22 giugno 1979[8] sulla pianificazione del territorio (seconda fase);
29. adottare il messaggio concernente il piano d'azione per l'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera;
30. adottare il messaggio concernente la politica climatica per il periodo successivo al 2020;
31. adottare il messaggio concernente l'approvazione di un accordo bilaterale con l'UE sul collegamento dei sistemi per lo scambio di quote di emissioni;
32. adottare il messaggio concernente l'accordo con l'UE sull'energia elettrica;
33. adottare il messaggio concernente l'apertura del mercato dell'elettricità (seconda tappa);
34. decreto del Consiglio federale concernente la conclusione della seconda tappa del piano settoriale dii depositi in strati geologici profondi.

Sezione 3: Indirizzo politico 2: la Svizzera promuove la coesione nazionale e contribuisce a rafforzare la collaborazione internazionale

Art. 9 Obiettivo 8: la Svizzera rafforza la coesione delle regioni e promuove la comprensione tra le differenti culture e i gruppi linguistici

Per raggiungere l'obiettivo 8 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

35. adottare il messaggio concernente la determinazione dei contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri tra Confederazione e Cantoni per il periodo di contribuzione 2020–2025;
36. adottare il rapporto di valutazione «Promozione del plurilinguismo»;
37. adottare il messaggio concernente l'associazione della Svizzera al programma quadro «Europa creativa» dell'UE.

8 RS **700**

Art. 10 Obiettivo 9: la Svizzera promuove la coesione sociale e il rispetto della parità dei diritti fra i sessi

Per raggiungere l'obiettivo 9 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

38. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 4 ottobre 2002[9] sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia;
39. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 24 marzo 1995[10] sulla parità dei sessi.

Art. 11 Obiettivo 10: la Svizzera rafforza il proprio impegno a favore della collaborazione internazionale e sviluppa il suo ruolo di Stato ospitante di organizzazioni internazionali

Per raggiungere l'obiettivo 10 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

40. adottare il messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020;
41. adottare il messaggio concernente le misure per rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospite dopo il 2019.

Sezione 4: Indirizzo politico 3: la Svizzera si adopera per la sicurezza e agisce come partner affidabile nel contesto mondiale

Art. 12 Obiettivo 11: la Svizzera riforma le proprie opere sociali e ne assicura il finanziamento a lungo termine

Per raggiungere l'obiettivo 11 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

42. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 6 ottobre 2006[11] sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (riforma delle PC);
43. adottare il messaggio concernente lo sviluppo dell'assicurazione invalidità.

9 RS **861**
10 RS **151.1**
11 RS **831.30**

Art. 13 Obiettivo 12: la Svizzera si adopera a favore di un approvvigionamento sanitario di qualità e finanziariamente sopportabile e di un contesto di promozione della salute

Per raggiungere l'obiettivo 12 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

44. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 18 marzo 1994[12] sull'assicurazione malattie (introduzione di un sistema di prezzi di riferimento per i medicamenti per i quali è scaduto il brevetto);
45. adottare e attuare la Strategia nazionale sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili;
46. adottare il messaggio concernente la revisione totale della legge federale dell'8 ottobre 2004[13] sugli esami genetici sull'essere umano.

Art. 14 Obiettivo 13: la Svizzera dirige la migrazione e ne utilizza il potenziale economico e sociale

Per raggiungere l'obiettivo 13 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

47. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 16 dicembre 2005[14] sugli stranieri (attuazione dell'art. 121*a* Cost. e miglioramento dell'applicazione dell'ALC[15]);
48. adottare il messaggio aggiuntivo al messaggio dell'8 marzo 2013[16] concernente la modifica della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (integrazione) per adeguarla all'articolo 121*a* Cost. e riprendere cinque iniziative parlamentari[17].

Art. 15 Obiettivo 14: la Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li combatte efficacemente

Per raggiungere l'obiettivo 14 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

49. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 20 marzo 1981[18] sull'assistenza internazionale in materia penale, il recepimento del protocollo addizionale del 17 marzo 1978 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959[19], e il ritiro della riserva fiscale nel secondo protocollo addizionale del 17 marzo 1978[20] alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957[21] (estensione dell'assistenza giudiziaria in materia fiscale);

12 RS **832.10**
13 RS **810.12**
14 RS **142.20**
15 RS **0.142.112.681**
16 FF **2013** 2045
17 Iniziative parlamentari 08.406, 08.420, 08.428, 08.450 e 10.485
18 RS **351.1**
19 RS **0.351.1**
20 RS **0.353.12**
21 RS **0.353.1**

50. adottare il messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul);
51. adottare il messaggio concernente la modifica del Codice penale[22] e del Codice penale militare del 13 giugno 1927[23] (attuazione dell'art. 123*c* Cost.);
52. adottare il messaggio concernente la legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare del 13 giugno 1927 e nel diritto penale accessorio;
53. adottare il messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005 sulla prevenzione del terrorismo.

Art. 16 Obiettivo 15: la Svizzera è al corrente delle minacce interne ed esterne alla propria sicurezza e dispone degli strumenti necessari per fronteggiarle in modo efficace

Per raggiungere l'obiettivo 15 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

54. adottare il messaggio sull'esercito 2016;
55. adottare il messaggio concernente l'approvazione degli accordi con l'UE su Prüm ed Eurodac nonché dell'accordo con gli Stati Uniti per aumentare la cooperazione nel prevenire e combattere crimini gravi;
56. adottare il rapporto per l'attuazione della Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+;
57. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 4 ottobre 2002[24] sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;
58. adottare il messaggio sul mantenimento del valore della Rete radio di sicurezza Polycom 2030;
59. adottare il rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera.

Art. 17 Obiettivo 16: la Svizzera si impegna attivamente a favore della stabilità internazionale

Per raggiungere l'obiettivo 16 deve essere preso il provvedimento seguente:

60. adottare la Strategia di politica estera 2016–2019 (impegno su larga scala a favore della pace e della sicurezza).

22 RS **311.0**
23 RS **321.0**
24 RS **520.1**

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 18 Attuazione del programma di legislatura

1 Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale i disegni di atti legislativi necessari per raggiungere gli obiettivi.

2 Indica ogni volta nei suoi obiettivi annuali quando verranno sottoposti i relativi messaggi.

Art. 19 Raggiungimento degli obiettivi

1 Per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi vengono utilizzati gli indicatori elencati nell'allegato 4 del messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015–2019.

2 Il Consiglio federale riferisce nel suo annuale rapporto di gestione sul grado di raggiungimento degli obiettivi e motiva le deroghe dagli obiettivi. Se presenta progetti che non aveva pianificato, li motiva.

Art. 20 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.